

*Class: 14.v, 19/001/001/001.sfa, 001.arm, 44/2025C/001.frc, 001.arm*

Organismo Pagatore  
ARPEA  
Via Bogino 23- Torino

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N. 139**

**Ai Produttori interessati  
Ai Centri di Assistenza Agricola  
LORO SEDI**

**Oggetto: RICHIESTA DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE PER DEMONTICAZIONE  
ANTICIPATA DALLE SUPERFICI IN VDA A SEGUITO DELL'EPIDEMIA DI  
Lumpy Skin Disease (LSD).**

**Il Dirigente dell'Area Tecnica  
ed Autorizzazione  
Fabrizio Stranda**  
*(sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*

## **1. Sommario**

|    |                                                                         |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | RIFERIMENTI NORMATIVI .....                                             | 3 |
| 2. | PREMESSA.....                                                           | 4 |
| 3. | CAUSA DI FORZA MAGGIORE .....                                           | 5 |
| 4. | PROCEDURA PER LA RICHIESTA AD ARPEA DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE ..... | 5 |

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;*
- *Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;*
- *Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018*
- *Regolamento Delegato (UE) 2023/361 (Norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate) ella Commissione, del 28 novembre 2022*
- *Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021;*
- *Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;*
- *DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429";*
- *Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti articolo 3 lettera h)";*
- *DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42" Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";*
- *DECRETO MINISTERIALE n. 185145 del 30 marzo 2023 "Modifiche del D.M. del 23 dicembre 2022 e del D.M. del 9 marzo 2023";*
- *DECRETO MINISTERIALE n. 0525680 del 27 settembre 2023 "Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente";*
- *NOTA MINISTERIALE del 19 dicembre 2023 "Carico di bestiame per attività di pascolamento" nella quale viene chiarita l'ammissibilità del pascolo in base al carico a seguito dell'emanazione del DM n. 0525680 del 27 settembre 2023;*
- *DECRETO MINISTERIALE MASAF n. 0110851 del 11/03/2025 con oggetto: "Modifica agli articoli 17 e 30 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, relativi rispettivamente all'eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e al "Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione" e modifica all'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2024, recante "Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi";*
- *Circolare AGEA n. 25772 del 6 aprile 2023 disciplina in merito alla definizione e consolidamento dei layer delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT);*

- *Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024 OGGETTO: Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti;*
- *D.G.R. n. 44-6043 del 1 dicembre 2017 con oggetto: " Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia di areale";*
- *D.G.R. n. 24 – 6754 del 17 aprile 2023 "Reg. (UE) 2021/2115. D.M. 660087/2022. Disposizioni regionali sulla gestione delle superfici a pascolo, ad integrazione delle disposizioni nazionali di applicazione, e sull'autorizzazione in deroga all'Ecoschema 1. Revoca delle D.G.R. n.22-1510 del 03.06.2015, n.23-1189 del 16.03.2015, n.13-3197 del 26.04.2016, n.26-5080 del 22.05.2017, n.16-6765 del 20.04.2018";*
- *Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2024, n. 32-8766 con oggetto: " Regolamento UE n. 2021/2115. D.M. n. 660087/2022. Disposizioni, a partire dal 2024 e per tutto il periodo di programmazione 2023-2027, sull'autorizzazione in deroga all'Ecoschema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale"*
- *ISTRUZIONI OPERATIVE N. Arpea 113 aventi oggetto" Riforma della politica agricola comune Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 Dicembre 2022, DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e s.m.i - Istruzioni per la valutazione ed il trattamento delle anomalie della fase istruttoria della Domanda Unica 2023-2027"*
- *ISTRUZIONI OPERATIVE N. 101 PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA CAMPAGNA 2025 Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2 dicembre 2021.*
- *DD n. 496/A1409D/2025 del 21 agosto 2025 avente oggetto: Dermatite nodulare contagiosa – Indicazioni per il rientro anticipato dei capi bovini dal territorio della regione Valle d'Aosta.*

## 2. PREMESSA

A seguito del peggioramento del quadro epidemiologico della *Lumpy Skin Disease* (LSD), nei territori francesi della Savoia e Alta Savoia è stata istituita una zona di sorveglianza che comprende parte del territorio della regione Valle d'Aosta (Provvedimento Dirigenziale VdA n. 4094 del 23.07.2025). Di conseguenza la VDA ha approvato un piano vaccinale emergenziale di massa per tutti i capi bovini presenti sul proprio territorio, anche quelli provenienti da stabilimenti piemontesi.

La risposta immunitaria al vaccino si manifesta al ventottesimo giorno dalla data di inoculazione e visto il Regolamento delegato (UE) 2023/361 è stata prevista, al fine di evitare che il virus vaccinale seppur attenuato possa indurre una immunità in altri bovini non vaccinati al momento non differenziabile da quella del virus che causa la malattia, un'attesa di almeno 60 giorni dalla data di vaccinazione prima di movimentare i capi vaccinati.

Una quota dei capi bovini appartenenti ad allevamenti piemontesi situati in aree dove non è prevista la vaccinazione, potrebbero essere vaccinati anche dopo il 31 agosto con conseguente successivo

obbligo di permanenza sui pascoli in quota sino alla fine del mese di ottobre. In caso di eventi climatici sfavorevoli (siccità, bruschi abbassamenti delle temperature, nevicate) la permanenza dei capi nei pascoli in quota potrebbe risultare non più compatibile con le condizioni di benessere animale e pertanto si renderebbe necessario un provvedimento straordinario di deroga da parte del Ministero della Salute per consentire il rientro prima dei 60 giorni che con conseguenti probabili esigenze di adottare misure restrittive temporanee, tra le quali vincoli alla movimentazione e controlli per valutare i livelli di immunità rispetto al virus vaccinale, anche nei confronti degli allevamenti presenti nelle aree limitrofe la sede di rientro dei capi vaccinati.

### **3. CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

L'Articolo 3 DEL REGOLAMENTO(UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO specifica che un'epizootia viene inserita tra le possibili cause di forza maggiore.

Pertanto, nel caso in cui ci sia stata una demonticazione anticipata di bovini in relazione a quanto specificato nella DD n. 496/A1409D/2025 del 21 agosto 2025, il beneficiario, anche tramite il CAA, può presentare ad Arpea la richiesta di causa di forza maggiore affinché gli venga riconosciuto il periodo minimo di pascolamento e il carico uba/ha/gg necessario ai fini del pagamento del premio BISS e del premio ECO 1 livello 2 per le aziende con meno di venti uba bovine nel 2024.

### **4. PROCEDURA PER LA RICHIESTA AD ARPEA DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

L'ASL competente invierà una comunicazione, a tutti gli allevatori piemontesi che si trovano in alpeggio in Valle d'Aosta, richiedendo all'azienda di adottare le misure necessarie per il rientro presso gli stabilimenti di origine anticipatamente rispetto al periodo di alpeggio precedentemente autorizzato dei capi bovini non sottoposti a vaccinazione anti-dermatite nodulare da parte delle autorità sanitarie della Valle d'Aosta. In risposta a questa nota il beneficiario dovrà comunicare all'ASL competente (relativa allo stabilimento dei bovini), le date indicative e il numero di capi per i quali è previsto il rientro.

Per richiedere la causa di forza maggiore il beneficiario invierà una PEC ad Arpea (pec: protocollo@cert.arpea.piemonte.it), con oggetto EPIDEMIA LSD – CUAA – DENOMINAZIONE, contenente:

- Richiesta di istanza di causa di forza maggiore;
- Copia della lettera inviata dalla ASL
- Copia della lettera di risposta alla ASL competente.

Tale documentazione dovrà pervenire ad Arpea entro e non oltre il 15 ottobre 2025.